





ASSICURAZIONE A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO A PREMIO UNICO

PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a. Nota informativa vita
- b. Nota informativa danni, comprensiva del glossario
- c. Condizioni di assicurazione per tutte le garanzie
- d. Glossario vita
- e. Modulo di adesione

deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A

Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 InChiaro Assicurazioni S.p.A.

Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 CBA Vita S.p.A.

Società facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 421 03500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A.V.I.T.A. S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE SCICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - vww.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.g., - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. MI -1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Alibo delle Imprese n. 1.00106. Sociale con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Alibo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 se inchiaro assicurazioni@pec.inchiaro.it - www.inchiaro.it - Capitale sociale € 5.000.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.





PRESTITO PLUS

(LAVORATORE DIPENDENTE)

NOTA INFORMATIVA GARANZIA VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2017

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

<u>Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.</u>

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet delle Società (www.hdiassicurazioni.it e www.cbavita.com).

A. <u>INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</u>

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 con Direzione Generale e Sede Legale in Italia, Via Abruzzi n.10 (00187) Roma – autorizzata* all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n.19570 dell'8 giugno 1993 e iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 – tel. +39 06 421 031 – fax +39 06 4210 3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo e-mail: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

CBA Vita S.p.A. Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. - Sede Legale in Via Vittor Pisani, 13 Milano – 20124 C.F/P.IVA e numero di iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. MI - 1363580 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. n.19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Società con unico azionista ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 – facente parte del gruppo "HDI Assicurazioni S.p.A." iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 e soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di HDI Assicurazioni S.p.A. – tel. +39 02 676 1201 – fax +39 02 676 120 598 – Sito Internet:

<u>www.cbavita.com</u> – indirizzo e-mail: segreteria@pec.cbavita.com.

2. <u>Informazioni sulla situazione patrimoniale</u> dell'impresa

HDI Assicurazioni S.p.A.: Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 134,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 268,1%.

La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti

_

^{*} C.F. e P.IVA 04349061004

con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.

CBA Vita S.p.A.: Il patrimonio netto della Società al 31.12.2016 ammonta a 44,01 milioni di euro, di cui 38,54 milioni di euro di capitale sociale, 3,43 milioni di euro di riserve patrimoniali e utili portati a nuovo e 2,04 milioni di euro di utile dell'esercizio.

L'indice di solvibilità della Società, calcolato alla stessa data sulla base della nuova normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore il 1/1/2016, è pari a 127,7%. Tale indice è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili - al netto del dividendo di cui è stata deliberata la distribuzione – e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve esser detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata residua del rapporto di finanziamento alla data di decorrenza e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e superiore a 120 mesi. Pertanto, alla stipula del finanziamento, la durata dell'assicurazione è pari alla durata del finanziamento stesso.

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 74 anni compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni compiuti.

Il contratto prevede la **prestazione in caso di decesso** offerta da **HDI Assicurazioni S.p.A** in coassicurazione con **CBA Vita S.p.A**. Inoltre, il contratto prevede anche le seguenti garanzie danni offerte da InChiaro Assicurazioni S.p.A:

Garanzia B) assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia;

Garanzia C) assicurazione di disoccupazione.

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla garanzia A si rinvia all'art. 2.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da una sola Compagnia nei confronti degli Assicurati e, individuata per accordo tra le tre Compagnie, in HDI Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata per brevità "Società". Il contratto è predisposto per i clienti degli istituti di credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano o hanno stipulato un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore dipendente privato così come definiti all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato è la persona che ha acceso o che accende il finanziamento, mentre la Banca erogante il finanziamento è il Contraente.

Avvertenza: Sono previste delle esclusioni dalla garanzia. Si rinvia all'art. 2.3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

E' necessario che l'Assicurato presti particolare attenzione nel leggere le raccomandazioni e le avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario contenute nello stesso e nel modulo di adesione.

4. Premi

L'importo del premio dipende dalla durata e dall'importo richiesto con il finanziamento. Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato**. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 47% del premio unico versato relativo alla garanzia vita.

La quota parte del predetto costo percepito in media dall'intermediario è riportata nella tabella seguente.

Costi di Intermediazione		
Valore in percentuale	Importo medio*	
89,36%	€ 42,40	

* Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese amministrative per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Avvertenza: nei casi in cui è prevista la presentazione del questionario anamnestico, compilato e sottoscritto dal proprio medico di famiglia, e nel caso di visita medica i costi sono a carico dell'Assicurato.

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata totale, Società restituisce all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata totale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato.

<u>Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.</u>

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata parziale, le prestazioni vengono ridotte in modo proporzionale e Società restituisce all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente il maggior premio pagato per il

periodo per il quale la garanzia sarà operante in misura ridotta. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato.

Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

<u>5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili</u>

Non previsti.

C. INFORMAZIONE COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6. Costi

<u>Art. 6.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente</u>

Art. 6.1.1 Costi gravanti sul premio Non previsti.

Art. 6.1.2 Costi per riscatto Non previsti.

Art. 6.1.3 Costi erogazione rendita Non previsti

7. Sconti

Non previsti.

8. Regime fiscale

Art.8.1Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.

I premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte danno diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Art.8.2Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento e per la decorrenza del contratto.

10. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento premi

Non prevista.

11. Riscatto e riduzione

Non previsti.

12. Revoca del modulo di adesione

Non prevista.

13. Diritto di Recesso

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo: Via Abruzzi n. 10 00187 ROMA;
- posta elettronica certificata all'indirizzo: <u>sinistriramivita@pec.hdia.it</u>
- fax al n° 0642103900-3836

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare il premio, al netto dell'imposta, delle spese amministrative per il rimborso pari a 15 Euro e della quota relativa al rischio corso.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione in caso di anticipata estinzione del finanziamento.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

14. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'art. 2.4 delle condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente o il Beneficiario devono consegnare alla Società per la liquidazione della prestazione da parte della Società.

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato, la liquidazione verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Il Contraente deve prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile. In caso di omessa richiesta entro tale termine gli importi dovuti vengono automaticamente devoluti al Fondo per le

vittime delle frodi finanziarie costituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disciplinato dalla Legge 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia A devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:

HDI Assicurazioni S.p.A.
- RECLAMI E PROCEDURE SPECIALI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA
Fax: +39 06 4210 3583 – E-mail: reclami@pec.hdia.it

Oppure, se il reclamo riguardi il comportamento dell'Intermediario, può essere inoltrato all'Intermediario stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito ww.hdiassicurazioni.it.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all' IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it

18. Informativa in corso di contratto Non prevista.

19. Comunicazioni del Contraente alla Società

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata ed allegando copia di un documento attestante l'avvenuta variazione.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
GESTIONE CREDIT PROTECTION

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo: Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA:
- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836

6

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

La garanzia C invece si estingue in caso di cambiamento di professione o dell'attività lavorativa rispetto a quella dichiarata al momento dell'adesione. In tal caso Società rimborserà la parte di premio non goduta relativa alla garanzia stessa. La modalità di calcolo del rateo di premio da rimborsare è quella indicata all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente.

In caso di premio finanziato Società rimborserà il premio relativo alla garanzia estinta direttamente al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, la Società applica le norme riportate all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione.

20. Conflitto di interessi

Nell'ambito del presente contratto non si rilevano situazioni in conflitto di interessi con effetti pregiudizievoli per i Contraenti. In ogni caso, qualora il conflitto di interessi dovesse verificarsi, HDI Assicurazioni S.p.A, CBA Vita S.p.A. e InChiaro Assicurazioni S.p.A. opereranno in modo da non recare pregiudizi ai Contraenti e da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.

21. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito internet www.hdiassicurazioni.it. Le

credenziali per l'accesso saranno rilasciate da Società previa richiesta alla Succursale presso la quale ha stipulato il contratto assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. e C:B.A: Vita S.p.A sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

C.B.A. Vita S.p.A. Amministratore Delegato (dott. Biagio Massi) HDI Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale (dott.Massimo Pabis Ticci)

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 − 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.x. - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. Mil -1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 - Se - inchiaro assicurazioni@psecinchiaro.tt - 439 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 - Se - inchiaro assicurazioni@psecinchiaro.tt - Capitale Sociale de E 5000,0100,010 - Codice Fiscale, Parita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 0.9407/13103 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata delle sassicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20 92 2007 (GU n. 250 della 31 0.2007) ed iscrittà alla Sezione I dell'Albo delle imprese al n. 10.1016 - Sociale appartenente ad unico socio el faciente parte del Targos HOI Propin Palo Isacitarativi al n. 0.15, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

NOTA INFORMATIVA GARANZIE DANNI

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2017

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della

Eventuali variazioni delle informazioni non derivanti da innovazioni normative contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.inchiaro.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

InChiaro Assicurazioni S.p.A. con Sede Legale in Italia in Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, Direzione Generale e Sede Operativa in Italia in Via Sardegna, 49 – 00187 Roma. La autorizzata all'esercizio Società è stata Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A. Tel: +39.06.420358 - Telefax +39.06.420358258 - e mail: inchiaro.assicurazioni@pec.inchiaro.it. Sito Internet: www.inchiaro.it

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 11,29 milioni ed è costituito da capitale sociale per 5,00 milioni e da riserve patrimoniali per 6,29 milioni.

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 10,15 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 17,09 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 6,94 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 168,4%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,70 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 17,09 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 13,39 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 461,9%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto pertanto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto, oltre all'assicurazione in caso di morte (garanzia A) offerta da HDI Assicurazioni S.p.A in coassicurazione con CBA Vita S.p.A., prevede le seguenti due garanzie danni:

Garanzia B): assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia, per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3.1 delle condizioni di assicurazione;

Garanzia C): assicurazione di disoccupazione per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie sono offerte esclusivamente in modo congiunto in un unico pacchetto assicurativo, che viene gestito da una sola Compagnia nei confronti degli Assicurati e, individuata per accordo tra le tre Compagnie, in HDI Assicurazioni S.p.A, di seguito denominata per brevità "Società". Il contratto è predisposto per i clienti degli istituti di credito appartenenti al gruppo Banca Sella che stipulano o hanno stipulato un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore dipendente privato così come definiti all'art.4.1 delle condizioni di assicurazione..

L'Assicurato è la persona che accende o ha acceso il finanziamento, mentre la Banca erogante finanziamento è il Contraente.

Avvertenza: sono previste esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia ai seguenti artt. delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- o articoli 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 per la garanzia B;
- o articoli 4.1, 4.2, 4.3 per la garanzia C.

<u>Avvertenza: sono previsti massimali e franchigie temporali.</u> Si rinvia rispettivamente agli artt.1.7 e 4.1 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, a titolo di esempio, si riporta per la garanzia C):

- un caso in cui si applica il massimale;
- un caso in cui si applica la franchigia temporale.

Esempio per massimale pari ad euro800,00: nei casi in cui all'Assicurato spetti l'indennizzo per perdita di impiego, qualora la rata mensile del finanziamento sia pari a mille (1.000,00/00) euro, l'indennizzo rimborsato sarà pari ad euro ottocento (800,/00).

Esempio per franchigia temporale pari 60 giorni: qualora all'Assicurato spetti l'indennizzo per perdita di impiego, - così come specificata nelle condizioni di assicurazione - per un periodo inferiore a 60 giorni, Società non è tenuta al pagamento di alcun indennizzo.

A titolo esemplificativo, qualora l'Assicurando subisca un infortunio o una malattia che comporti un grado di invalidità totale e permanente riconosciuta di grado inferiore al 60% della totale, l'evento non darà luogo al pagamento alcun indennizzo da parte di Società.

Avvertenza: è previsto un limite massimo di età sia all'ingresso in assicurazione sia a scadenza della stessa. Si rinvia all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza

Avvertenza: è previsto un periodo di carenza per le garanzie B e C . Si rinvia rispettivamente agli artt. 3.6, 4.2 e 4.4 delle condizioni di assicurazione per i relativi aspetti di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario sanitario.

Avvertenza: in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società, si può incorrere nella perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero nella cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 1.3 delle condizioni di assicurazione per le eventuali conseguenze.

Avvertenza : L'Assicurato deve rispondere in maniera veritiera e corretta alle domande previste dal questionario sanitario.

Nota informativa

6. Aggravamento, diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e allegando copia di un documento attestante l'avvenuta variazione.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. GESTIONE CREDIT PROTECTION

tramite:

- raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA

posta elettronica certificata all'indirizzo

sinistriramivita@pec.hdia.it

fax al n° 0642103900-3836

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

La garanzia C invece si estingue in caso di cambiamento di professione o dell'attività lavorativa rispetto a quella dichiarata al momento dell'adesione. In tal caso Società rimborserà la parte di premio non goduta relativa alla garanzia stessa. La modalità di calcolo del rateo di premio da rimborsare è quella indicata all'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente.

In caso di premio finanziato Società rimborserà il premio relativo alla garanzia estinta direttamente al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, la Società applica le norme riportate al precedente art. 1.3 delle condizioni di assicurazione.

7. Premi

Il contratto prevede la **corresponsione di un premio unico anticipato.** Non è previsto il frazionamento del premio. Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.

Il premio, il cui onere economico è completamente a carico dell'Assicurato, è dovuto alle Società dal Contraente. Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.

Avvertenza: non sono previsti sconti .

Il costo a carico dell'Assicurato è pari al 47% del premio unico versato per le garanzia danni.

La quota parte dei caricamenti percentuali percepita in media dall'intermediario è riportata nella tabella sequente.

Costi di Intermediazione		
	Valore in percentuale	Importo medio*
	89,36%	€ 82,72

^{*} Tale importo è calcolato sul premio medio ipotizzato.

Nei casi di restituzione del premio le spese amministrative per il rimborso sono a carico dell'Assicurato e Società trattiene il relativo importo, pari (complessivamente per le garanzie vita e danni) a 15 euro, dall'importo rimborsato. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

: In caso di estinzione anticipata totale, Società restituisce all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria per il quale il rischio è cessato secondo i criteri e le modalità previsti nelle condizioni di assicurazione.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata totale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato.

<u>Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di</u> assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: In caso di estinzione anticipata parziale, le prestazioni vengono ridotte in modo proporzionale e Società restituisce all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente il maggior premio pagato per il periodo per il quale la garanzia sarà operante in misura ridotta. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, purché contestuale alla richiesta di estinzione anticipata parziale del finanziamento, la Società fornisce la copertura assicurativa fino a scadenza a favore del nuovo beneficiario designato.

<u>Si rinvia agli artt. 1.9 e 1.10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.</u>

8. Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa.

9. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non previsto.

10. Diritto di Recesso

Avvertenza: l'Assicurato può recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza. Si rinvia all' art. 1.12 delle Condizioni di assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie danni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni e il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda secondo quanto stabilito dall'art.2952 del Codice Civile.

12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

13. Misure e modalità di eventuali sconti Non previsti.

14. Regime fiscale

14.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti per le garanzie danni di cui alla presente Nota Informativa sono soggetti all'imposta del 2,5%.

Se l'assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

14.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall'imposta sulle successioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

15. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per la liquidazione del sinistro, è necessario individuare il momento di insorgenza dello stesso. Il momento di insorgenza del sinistro è individuato nel momento in cui:

- 1. <u>accade l'infortunio o viene diagnosticata la malattia per la garanzia B);</u>
- 2. <u>ha inizio la disoccupazione per la garanzia C).</u>

Sono previsti modalità e termini per la denuncia del sinistro. Inoltre, in alcune ipotesi è richiesta la visita medica. Nel caso in cui la Società richieda documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, le spese sostenute a tal fine sono a carico dell'Assicurato. La Società si riserva di accertare la malattia entro un termine massimo di 60 giorni.

<u>Si rinvia agli artt. 2.4 , 3.4, e 4.5 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative .</u>

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie B e C devono essere inoltrati per iscritto a:

InChiaro Assicurazioni S.p.A.- RECLAMI Via Abruzzi, 10 – 00187 ROMA Fax: +39 06. 420358258– E-mail: reclami@pec.inchiaro.it

Oppure, se il reclamo riguardi il comportamento dell'Intermediario, può essere inoltrato all'Intermediario stesso.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall'Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito www.inchiaroassicurazioni.it (oppure www.hdiassicurazioni.it).

Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all' IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it

17. Arbitrato

Non previsto.

18. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' Area Clienti dalla home page del sito internet www.hdiassicurazioni.it. Le credenziali per l' accesso saranno rilasciate da Società previa richiesta alla Succursale presso la quale ha stipulato il contratto assicurativo.

"InChiaro Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa".

InChiaro Assicurazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato (dott. Davide Dondini)

Dride Davan

GLOSSARIO DANNI

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. Nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione.

Disoccupazione: la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello stato di lavoratore dipendente, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti e/o domiciliate e rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro.

Franchigia assoluta: periodo di tempo per il quale all'Assicurato non è riconosciuta alcuna prestazione.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

Invalidità totale permanente da infortunio e malattia: la perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 60%.

Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che si sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano e con un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

Premio: importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Ripresa di occupazione: periodo di tempo successivo alla liquidazione totale e definitiva di un sinistro per Disoccupazione, durante il quale l'Assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa, prima di poter presentare un'altra denuncia relativa ad un nuovo sinistro, per Disoccupazione.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Servizi Competenti: i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e individuata per accordo tra le tre Società (InChiaro Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e HDI assicurazioni S.p.A.) a gestire il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PAGINA BIANCA







PRESTITO PLUS

(LAVORATORE DIPENDENTE)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER TUTTE LE GARANZIE

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2017

Art. 1.1. Definizione del contratto

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella che hanno stipulato o stipulano un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore dipendente privato così come definito all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

Le garanzie assicurative sono offerte da:

- HDI Assicurazioni S.p.A.(di seguito "Società") in coassicurazione con CBA Vita Spa, in qualità di Delegataria per il caso morte;
- InChiaro Assicurazioni S.p.A. per le garanzie danni.

L'Assicurato è la persona che ha acceso o accende il finanziamento mentre la Banca erogante è il Contraente.

Art. 1.2. Garanzie

Le garanzie oggetto della presente Polizza Collettiva sono le seguenti e costituiscono un pacchetto unico.

A Temporanea per il caso di morte a premio unico del debito residuo: In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione al Beneficiario di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'evento relativo al finanziamento contratto. Tale garanzia è prestata da HDI Assicurazioni S.p.A in coassicurazione con CBA Vita S.p.A;

B Assicurazione di invalidità totale e permanente derivante da infortunio e da malattia: Ove l'Assicurato subisca un infortunio o manifesti una malattia durante il periodo contrattuale, da cui derivi una invalidità totale e permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito

residuo in linea capitale, alla data dell'evento relativo al finanziamento contratto. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A;

Assicurazione di disoccupazione: In caso di disoccupazione, la corresponsione di una somma mensile o di diverso frazionamento pari alle singole rate del finanziamento contratto e non ancora scadute alla data del licenziamento, limitatamente al periodo di disoccupazione. Tale garanzia è prestata da InChiaro Assicurazioni S.p.A.

La determinazione della prestazione e degli indennizzi avviene esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento assicurato.

Art. 1.3. Dichiarazioni dell'Assicurato

Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Società.

La Società, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, ha diritto:

a) quando esiste dolo o colpa grave,

- √ di dichiarare al Contraente e all' Assicurato, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, di voler impugnare il contratto per l'annullamento dello stesso;
- in caso di sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, qualora l'evento si sia verificato prima del decorso del termine di 3 mesi dall'avvenuta conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave,
- √ <u>di recedere dal contratto mediante</u> <u>dichiarazione da farsi all'Assicurato e al</u> <u>Contraente entro 3 mesi dal giorno in cui ha</u> <u>conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o</u>

la reticenza;

in caso di sinistro, di ridurre le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto.

<u>L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato</u> <u>comporta in ogni caso la rettifica in base all'età</u> reale delle somme dovute.

Qualora la Società intenda recedere dall'assicurazione, ne darà comunicazione al Contraente e all'Assicurato tramite lettera raccomandata A/R e rimborserà il premio, al netto delle imposte, delle spese amministrative per il rimborso pari a 15 euro, e della parte di premio relativa al periodo di assicurazione intercorso tra la data di erogazione del finanziamento ed il giorno in cui la Società è venuta a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

Pertanto qualora intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato tra il momento della sottoscrizione della documentazione necessaria all'adesione e la data stipula dell'atto di finanziamento, l'Assicurato dovrà darne sollecita comunicazione alla Società prima dell'erogazione al fine di espletare nuovamente le formalità di adesione previste.

Art. 1.4. Cointestazioni del Contratto di Finanziamento

In caso di cointestazione del contratto di finanziamento, il numero massimo di cointestatari assicurabili è pari a due ed ognuno aderisce con un modulo di adesione distinto: la decorrenza e la scadenza delle garanzie devono coincidere. Sono previste le seguenti opzioni:

- può essere assicurato un solo cointestatario.
 In tal caso le prestazioni e gli indennizzi sono determinati come di seguito:
 - a. il capitale assicurato iniziale pari all'importo del finanziamento erogato/debito residuo alla data di decorrenza;

- b. indennizzo mensile pari al 100% della rata del finanziamento.
- 2. Possono essere assicurati tutti i cointestatari. In tal caso le prestazioni e gli indennizzi sono determinati come di seguito:
 - a. capitale assicurato iniziale pari all'importo del finanziamento erogato/debito residuo alla data di decorrenza ripartito in quote uguali;
 - b. indennizzo mensile pari al 50% della rata del finanziamento.

Restano invariati tutti i limiti assuntivi riportati al successivo art. 1.7 e quelli delle singole garanzie.

Art. 1.5. Modalità di perfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie

L'adesione alla Polizza Collettiva è facoltativa e si perfeziona con la sottoscrizione da parte dell'Assicurato del modulo di adesione.

Le garanzie assicurate decorrono dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione e a condizione che:

- il finanziamento sia stato effettivamente erogato e sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto;
- Società abbia dato preventiva accettazione del rischio al Contraente in caso di adesione subordinata all'esito positivo della valutazione della documentazione medica (ai sensi dell'articolo 1.7).

Qualora il finanziamento sia successivo alla data di decorrenza indicata sul Modulo di adesione, le garanzie decorreranno a far data dal giorno di erogazione del finanziamento, ferma la durata delle garanzie come indicata nel Modulo di adesione stesso.

La durata dell'assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata residua, alla data di decorrenza, del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 12 mesi e superiore a 120 mesi. Pertanto, alla stipula del finanziamento la durata dell'assicurazione è pari alla durata del finanziamento stesso.

In caso di preammortamento tecnico le garanzie prestate dalle Compagnie saranno operative per un massimo di 30 giorni.

Art. 1.6. Risoluzione delle garanzie

In caso di morte o di invalidità totale e permanente da infortunio e malattia con conseguente corresponsione della prestazione/indennizzo da parte della Società di competenza, tutte le garanzie cessano la loro efficacia ed il premio resta acquisito alle Compagnie.

La garanzia C si risolve al verificarsi del pagamento del numero massimo di indennizzi previsto nelle condizioni di assicurazione.

Art. 1.7. Limiti assuntivi

La presente polizza è un'assicurazione collettiva rivolta esclusivamente a un gruppo di persone con caratteristiche omogenee. Tale gruppo è formato da tutti i clienti degli Istituti di Credito appartenenti al Gruppo Banca Sella che stipulano o hanno stipulato un contratto di finanziamento e che svolgono, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, l'attività di lavoratore dipendente privato così come definiti all'art. 4.1 delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato deve avere all'ingresso un'età compresa tra 18 e 74 anni compiuti. L'età massima a scadenza non deve superare il limite di 75 anni compiuti.

Nel caso in cui l'età a scadenza sia superiore a quella massima prevista, l'adesione alla presente polizza collettiva non è possibile.

Il capitale iniziale assicurato può essere pari all'importo erogato o al debito residuo, relativo al finanziamento, alla data di decorrenza dell'assicurazione (quest'ultimo caso riguarda i finanziamenti già in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione). In caso di premio finanziato il capitale assicurato iniziale, indicato nel modulo di adesione, è pari al capitale richiesto maggiorato del premio finanziato.

Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a Euro 31.000,00 (trentunomila/00).

Il limite massimo dell'importo mensile risarcibile per ogni singolo contratto di finanziamento è fissato in euro 800,00 (ottocento/00).

La durata o la durata residua massima del finanziamento, alla data di decorrenza dell'assicurazione, non può essere superiore a 10 anni, oltre al periodo di preammortamento tecnico.

L'assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, attraverso il questionario sanitario. Qualora non emergano fattori negativi di rilievo non saranno necessari ulteriori accertamenti.

Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria atta a valutare le risposte fornite con il questionario sanitario e la visita medica.

La documentazione sanitaria necessaria per la valutazione del rischio viene inviata dall'Assicurato a Società tramite il Contrante.

Ai fini dell'assunzione del rischio Società valuta tale documentazione e si riserva di accettare o rifiutare PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

il rischio dandone comunicazione all'Assicurato, per il tramite del Contraente, entro e non oltre il termine di 60 giorni, fatta salva la necessità, che sarà comunque oggetto di comunicazione, di ulteriore istruttoria necessaria ai fini della valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto ad sollecitamente informare l'Assicurato dell'accettazione o del rifiuto del rischio comunicato da Società. In caso di rifiuto del rischio il modulo di adesione sottoscritto dal richiedente contestuale adesione alla Polizza Collettiva dovranno considerarsi nulli.

Il questionario sanitario è contenuto nel presente fascicolo informativo.

L'assunzione del rischio viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato nel modulo di adesione e nel questionario sanitario. Pertanto, tutte le dichiarazioni in essi contenute devono essere veritiere e complete.

Società può rifiutare il pagamento della prestazione assicurata o dall'indennizzo qualora, dopo il verificarsi del sinistro, venga a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato al momento dell'adesione.

Società verifica le condizioni di assicurabilità al momento dell'adesione.

Art. 1.8. Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi

I beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono gli eredi legittimi o testamentari dello stesso, cui sarà assegnata la prestazione in parti uguali (e non in modo corrispondente alle rispettive quote di eredità).

<u>Ciascun Assicurato esprime il consenso alla conclusione del contratto sulla sua vita, ai fini dell'art.1919 C.C., sottoscrivendo la relativa dichiarazione contenuta nel modulo di adesione.</u>

Il pagamento degli indennizzi, dovuti da Società, relativi alle garanzie B e C viene effettuato a favore dell'Assicurato.

Società sarà liberata dalla propria obbligazione di pagamento della prestazione o degli indennizzi con il versamento sul conto corrente, le cui coordinate bancarie saranno indicate dai beneficiari per la garanzia A, e dall'Assicurato per le restanti garanzie.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento, di accollo dello stesso da parte di altra persona o di trasferimento, l'Assicurato, qualora abbia deciso per la prosecuzione delle garanzie, ha la facoltà di nominare nuovi beneficiari. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.10 delle presenti condizioni di assicurazione.

Società provvederà, ai sensi dell'art. 1189, 1 c, c.c. a pagare le prestazioni dovute in favore del Beneficiario univocamente identificato nel modulo di adesione, fermo restando che non potrà essere opposta a Società alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche testamentaria), che non sia stata notificata a Società anteriormente al pagamento delle suddette prestazioni.

In caso di trasferimento del finanziamento, è possibile designare quale Beneficiario della prestazione della garanzia A l'Istituto di Credito subentrato al rapporto di finanziamento. In tal caso l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato all'incasso degli indennizzi, relativi alle garanzie B e C al nuovo Istituto subentrato.

Art. 1.9. Variazione nel rapporto di finanziamento

<u>Estinzione anticipata totale del finanziamento</u> surroga e accollo

In caso di estinzione anticipata totale del rapporto di finanziamento o di surroga da parte di altro Istituto di Credito o di accollo dello stesso ad altra persona.

Il Contraente comunica a Società le avvenute operazioni di estinzione anticipata totale, surroga/accollo. Le garanzie si sciolgono a partire dalla data di estinzione/surroga/accollo comunicata dal Contraente e Società rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il premio pagato al netto di eventuali imposte, delle spese amministrative per il rimborso del premio e della quota relativa al rischio corso e entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Società comunica al Contraente l'importo rimborsato all'Assicurato.

Tale parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo secondo la formula seguente:

 $R = [(P^n / N) * K] - CF$

dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

Pⁿ = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

K = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore).

CF = costo fisso. La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese amministrative per il rimborso premio pari a 15,00 euro. All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo.

Non è prevista la restituzione del premio della singola garanzia, nel caso in cui, alla data di richiesta di restituzione dello stesso da parte dell'Assicurato, si sia verificato un rischio in copertura con consequente pagamento della prestazione/indennizzo della garanzia stessa.

Estinzione anticipata parziale del finanziamento

In caso di estinzione anticipata parziale del rapporto di finanziamento, le prestazioni sono ridotte in modo proporzionale.

Il Contraente comunica a Società le avvenute operazioni di estinzione anticipata parziale. Il Contratto proseguirà come se fosse stato stipulato, sin dalla sua decorrenza, con un capitale ridotto. Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborsa all'Assicurato, anche in nome e per conto del Contraente, il maggior premio pagato per il periodo in cui le garanzie operano in misura ridotta.

Società comunica al Contraente l'importo rimborsato all'Assicurato.

La parte di premio oggetto di rimborso e comprensiva dei costi, viene calcolata secondo la formula seguente:

R = [P*(E/M)*(N-t)/N] - CF

Dove:

R = rateo di premio da rimborsare;

P = premio unico pagato al netto delle eventuali imposte;

E = importo dell'estinzione parziale;

M = capitale assicurato iniziale;

N = durata originaria delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

N-t = durata residua delle garanzie espressa in mesi interi (con approssimazione all'intero superiore);

CF = costo fisso. La Società trattiene dall'importo da rimborsare le spese amministrative per il rimborso premio pari a 10,00 euro. <u>All'intermediario non è riconosciuta quota parte di tale costo</u>.

Non è prevista la restituzione del premio della singola garanzia, nel caso in cui, alla data di richiesta di restituzione dello stesso da parte dell'Assicurato, si sia verificato un rischio in copertura con consequente pagamento della prestazione/indennizzo della garanzia stessa.

Sia in caso di estinzione anticipata totale, surroga/accollo sia in caso di estinzione anticipata parziale, l'Assicurato ha altresì la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto e in tale

caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite.

Nei casi sopra previsti, Società effettua i pagamenti sulla base del piano di ammortamento originario allegato al modulo di adesione inviato dall'Assicurato.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 1.10 delle presenti condizioni di assicurazione.

Revoca

In caso di revoca, la copertura si intenderà decaduta e il premio sarà restituito all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La regola per la determinazione della parte di premio oggetto di rimborso è quella utilizzata in caso di cessazione delle garanzie a seguito dell'estinzione anticipata totale.

Art. 1.10. Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di finanziamento

In caso di anticipata estinzione, totale o parziale, del rapporto di finanziamento o di surroga da parte di altro Istituto di Credito o di accollo dello stesso ad altra persona, l'Assicurato ha la facoltà, purché contestualmente alle operazioni sopra indicate, di chiedere la continuazione del contratto ed in tale caso le garanzie rimangono in vigore alle condizioni originariamente stabilite.

<u>In tal caso l'Assicurato ha la facoltà di nominare</u> nuovi beneficiari.

Tale richiesta deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Assunzione e Portafoglio Vita

tramite:

• raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

L'Assicurato deve allegare alla richiesta di continuazione la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità in corso di validità:
- 2) documentazione ufficiale attestante l'avvenuta operazione di cui sopra;
- 3) copia del piano di ammortamento del finanziamento originario e completo;
- 4) eventuale indicazione dei nuovi beneficiari designati.

Società, a seguito di tale comunicazione, emette la relativa l'appendice di variazione dei beneficiari.

E' facoltà dell'Assicurato effettuare la richiesta utilizzando <u>il modulo di cui all'Allegato D</u> inviandolo a Società agli indirizzi sopra indicati. Il <u>modulo di cui all' Allegato D deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dall'Assicurato e corredato dalla documentazione necessaria indicata nello stesso.</u>

Art. 1.11. Premio di assicurazione

Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro il pagamento di **un premio unico anticipato** il cui importo, dipende dalla durata e dalla somma richiesta con il contratto di finanziamento. Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.

L'importo del premio distinto per le garanzie A, B e C è indicato nel Modulo di adesione. Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è dovuto dal Contraente tramite bonifico.

Il premio può essere finanziato ed in tal caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.

Art. 1.12. Recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza dandone comunicazione a Società, nonché al Contraente comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Vita

tramite:

• raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836**

е

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Il recesso ha l'effetto di liberare tutte le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla singola copertura, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Società provvede a rimborsare il premio, al netto dell'imposta, delle spese amministrative per il rimborso del premio pari a 15 Euro e della quota relativa al rischio corso.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome e per conto del Contraente. La modalità di calcolo del premio da restituire è quella prevista all'art. 1.9 delle presenti condizioni di

<u>assicurazione in caso di estinzione anticipata totale</u> del finanziamento.

In caso di premio finanziato il premio viene restituito al Contraente che provvederà, a scelta dell'Assicurato, alla consequente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

Inoltre, l'Assicurato, qualora il contratto abbia durata superiore ai cinque anni, trascorso il quinquennio, può recedere dalle garanzie B e C, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. In tal caso il contratto proseguirà la sua efficacia per la sola garanzia A. In tal caso il recesso avrà effetto dall'anno successivo alla data di richiesta. Tale richiesta deve pervenire a Società ai recapiti indicati sopra.

Anche in quest'ultimo caso il criterio di calcolo del premio da restituire è quello previsto all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento.

Art. 1.13. Cambio di attività o professione

L'Assicurato in caso di cambiamento di attività o di stato professionale ne deve dare comunicazione scritta a Società, nonché al Contraente, comunicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurata ed allegando copia di un documento attestante l'avvenuta variazione.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. GESTIONE CREDIT PROTECTION

tramite:

• raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836

e

Agenzia/Filiale del Contraente presso la quale è stato sottoscritto il Modulo di adesione e che ha erogato il finanziamento.

Qualora il cambiamento di professione o attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione del contratto, Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, Società stessa si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1926 e 1898 del Codice Civile.

La garanzia C invece si estingue in caso di cambiamento di professione o dell'attività lavorativa rispetto a quella dichiarata al momento dell'adesione. In tal caso Società rimborserà la parte di premio non goduta relativa alla garanzia stessa. La modalità di calcolo del rateo di premio da

rimborsare è quella indicata all'art. 1.9 delle presenti condizioni di assicurazione.

Società restituisce il premio dovuto all'Assicurato anche in nome per conto del Contraente.

In caso di premio finanziato Società rimborserà il premio relativo alla garanzia cessata direttamente al Contraente che provvederà a scelta dell'Assicurato, alla conseguente riduzione della rata o della durata del finanziamento.

In caso di mancata comunicazione o di dichiarazioni inesatte o reticenti relative alla professione o all'attività dell'Assicurato, Società applica le norme riportate al precedente art. 1.3 delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 1.14. Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, sono dovute dal Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 1.15. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.

Art. 1.16. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell'art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.

Art. 1.17. Pagamento delle prestazioni assicurate

Verificatosi l'evento assicurato, Società provvede ad effettuare i pagamenti a seguito della richiesta dell'Assicurato o dei suoi aventi nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni contrattuali che regolano le singole garanzie assicurate.

Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

2.0 GARANZIA A ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A PREMIO UNICO

COMPAGNIE COASSICURATRICI: HDI ASSICURAZIONI S.P.A. E CBA VITA S.P.A.

Art. 2.1 Clausola di coassicurazione per la garanzia Temporanea per il caso di morte

L'assicurazione per la garanzia Temporanea per il caso di morte è ripartita tra le imprese in appresso indicate secondo le quote riportate:

- HDI Assicurazioni S.p.A. in qualità di "Delegataria" 40,00%
- CBA Vita S.p.A in qualità di "Coassicuratrice" 60,00%

Ciascuna di esse è tenuta alle prestazioni assicurate in proporzione alla rispettiva quota quale risulta dagli accordi di coassicurazione, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa HDI Assicurazioni S.p.A. designata quale Coassicuratrice "Società"). (di seguito comunicazione si intende fatta o ricevuta da Società in nome e per conto dell'altra Società assicuratrice. Quest' ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti da Società che è tenuta alla gestione del contratto, all'istruzione delle prestazioni e alla quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti in nome e per conto delle coassicuratrici.

Società è anche incaricata dalla coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, nonché di provvedere al pagamento degli indennizzi.

Ogni modifica agli accordi di coassicurazione che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Art 2.2 Prestazione assicurata

Società con la presente garanzia, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, si obbliga a corrispondere al Beneficiario una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale che, alla data del decesso dell'Assicurato, residua dal rapporto di finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente.

Società provvede ad effettuare i pagamenti esclusivamente sulla base del piano di ammortamento del debito residuo rilasciato dal Contraente successivamente al verificarsi dell'evento.

Tale garanzia è prestata fino ad un massimo di 120 mesi.

Art 2.3 Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- <u>Partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti</u> dolosi;

- Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- Abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- Incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- <u>Suicidio, salvo che siano trascorsi 12 mesi</u> dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- Infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita o da sindrome o stati assimilabili;
- Malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già diagnosticate all'Assicurato prima della data di sottoscrizione del modulo di adesione;
- <u>Calamità naturali costituite da terremoto,</u> <u>maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni</u> <u>connessi.</u>

E' inoltre escluso il decesso sul territorio mondiale che sia direttamente o indirettamente causato o avvenuto durante o in conseguenza partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerra, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e operazioni belliche (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ammutinamento, rivolte e insurrezioni civili, tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni, colpi di stato militare, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale che siano legittimi o meno. In questi casi sarà pagato il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

In questi casi Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso.

Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni

Per ottenere la liquidazione della prestazione, devono essere prodotti a Società, i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- domanda del Beneficiario che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta dal medico dell'Assicurato, ove tale relazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di

acquisire direttamente tale relazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato;

- ulteriore documentazione sanitaria necessaria a verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese dall'Assicurato circa il suo reale stato di salute prima della conclusione del contratto, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In contrario, il Beneficiario sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione in virtù delega conferita alla Società dall'Assicurato;
- atto di notorietà attestante l'esistenza o meno di un testamento - l'ultimo noto e non impugnato - con l'indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all'originale;
- dichiarazione del Contraente attestante il debito residuo del finanziamento alla data del verificarsi dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga del finanziamento da parte di altro Istituto di Credito);
- nel caso in cui l'evento sia connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato;
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.

Resta inteso che Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Infine, Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso di Società o quando la Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, Società-esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della

documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori in misura del saggio di interesse legale.

La richiesta di pagamento della prestazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A. Uff. Assunzione e Portafoglio Vita

tramite:

• raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° **0642103900-3836** .

E' facoltà del Beneficiario effettuare la richiesta attraverso il modulo di cui all'Allegato B delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.

Art. 2.5 Riscatto

La presente assicurazione temporanea in caso di morte **non ammette il riscatto** delle somme assicurate.

3.0 GARANZIA B - ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE DA INFORTUNIO E MALATTIA, A PREMIO UNICO

SOCIETÀ ASSICURATRICE: INCHIARO ASSICURAZIONI S.P.A.

Art. 3.1 Indennizzo

In caso d'invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta di grado pari o superiore al 60% della totale, la Società garantisce la corresponsione all'Assicurato di una somma pari al debito residuo in linea capitale che residua dal rapporto di finanziamento contratto dallo stesso verso il Contraente al momento dell'evento o alla data della diagnosi della malattia.

L'Assicurato ha diritto all'indennizzo solo qualora l'invalidità totale e permanente da infortunio o da malattia riconosciuta sia di grado pari o superiore al 60% della totale secondo i criteri e le percentuali previste dalla tabella indicata nell'Allegato A (tabella delle valutazioni del grado d'invalidità permanente per l'industria allegata al T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30/6/65 n° 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla stipula dell'assicurazione).

Art. 3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) <u>Infortuni o malattie causati da atti volontari di</u> autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si

- trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
- c) Infortuni o malattie causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- d) HIV o AIDS
- e) <u>Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o</u> tentati dall'Assicurato:
- f) <u>Infortuni causati da guerra anche non dichiarata</u> <u>od insurrezioni occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni;</u>
- g) <u>Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a</u> <u>cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;</u>
- h) <u>Infortuni o malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);</u>
- i) <u>Eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;</u>
- j) Applicazioni di carattere estetico, richieste dall'Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
- k) <u>Le consequenze di infortuni avvenuti nei 360 qq.</u>

 antecedenti la Data Iniziale e le consequenze di situazioni patologiche insorte nei 360 qq.
 antecedenti la Data Iniziale, già diagnosticate in tale data all'Assicurato;
- I) <u>Infortuni causati da:</u>
- <u>-paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;</u>
- tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- -pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
- -partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
- uso , anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se

- <u>l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di quida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo al momento del sinistro.</u>
- m) <u>calamità naturali costituite da</u> <u>terremoto, maremoto, eruzione vulcanica e</u> <u>fenomeni connessi.</u>

Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero

La presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni" punto e) vale per l'invalidità totale e permanente conseguenti a infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in un paese sino ad allora in pace con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.

Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto a Società, a parziale deroga dell'art. 1913 del codice civile, entro 60 giorni dall'infortunio o dalla diagnosi della malattia o da quando ne ha avuto la conoscenza.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a:

HDI Assicurazioni S.p.A.

Uff. Assunzione e Gestione Portafoglio Vita

tramite:

• raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836.

<u>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.</u>

Per ottenere la liquidazione dell'indennizzo, devono essere prodotti alla Società i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- domanda che contenga la denuncia dell'evento, con precisazione del luogo, giorno, e causa dell'evento, e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;
- verbale dell'autorità eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- certificato della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi

dell'art 20 della legge 3 agosto 2009 n 102). Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità:

- documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso);
- -dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del finanziamento alla data dell'evento assicurato (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga del finanziamento da parte di altro Istituto di Credito);
- nel caso in cui l'evento sia connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall'Assicurato.

E' facoltà dell'Assicurato, o chi per esso, effettuare la comunicazione utilizzando il modulo di cui all'Allegato C delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.

Società, infine, nei casi dubbi, si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'effettiva sussistenza del diritto a percepire gli indennizzi, anche attraverso verifiche da parte di propri medici di fiducia (i cui costi saranno a carico della stessa), anche in contrasto con le risultanze del certificato della Commissione Medica, e/o esercitando la delega conferita dall'Assicurato nel modulo di adesione.

Resta inteso che Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Infine, Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando l'Assicurato intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso di Società o quando Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

Art. 3.5 Colpa grave, tumulti

A deroga dell'articolo 1900 C.C. sono compresi i sinistri cagionati con colpa grave dell'Assicurato. A deroga dell'articolo 1912 C.C. sono compresi i sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 3.6. Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza

Società pagherà l'indennizzo solo se il sinistro, per una invalidità causata da malattia, si è verificato dopo il periodo di carenza di 60 giorni.

4.0 GARANZIA C - ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE A PREMIO UNICO

SOCIETÀ ASSICURATRICE : INCHIARO ASSICURAZIONI S.P.A.

Art. 4.1 Indennizzo

La Società, in caso di sopravvenuta disoccupazione durante la durata della garanzia, provvede alla corresponsione all'Assicurato di una somma mensile o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi), pari alle singole rate del finanziamento contratto dallo stesso verso il Contraente e non ancora scadute alla data di licenziamento. Per ogni sinistro, il primo indennizzo sarà liquidato trascorsi 30 giorni consecutivi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni successivo periodo intero di 30 giorni consecutivi di disoccupazione con un massimo di 6 indennizzi mensili per ogni sinistro e di 18 indennizzi mensili nel corso della durata dell'assicurazione.

<u>Il limite massimo di ogni singola rata è pari a Euro 800,00.</u>

Per Disoccupazione si intende la condizione dell'Assicurato che in seguito alla perdita dello stato di lavoratore dipendente, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti. Ne deriva che lo 'stato di Disoccupato' può essere riconosciuto esclusivamente alle persone che si presentano al centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti e/o domiciliate e rilasciano la dichiarazione attestante l'immediata disponibilità al lavoro. Per lavoratore dipendente si intende la persona fisica obbligata a prestare il proprio lavoro in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali.

Sono considerati lavoratori dipendenti coloro che godono dei redditi di cui agli art. 47, comma 1, DPR 22/12/86 n° 917, lettere a,c,d,g.

Le prestazioni previste per i lavoratori dipendenti saranno operative soltanto in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale garanzia è prestata fino ad un massimo di 120 mesi.

Art. 4.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza In caso di licenziamento comunicato all'Assicurato durante il periodo di carenza, pari a 90 giorni, perché lo stesso abbia diritto agli indennizzi, dovrà essere stato nuovamente assunto come lavoratore dipendente e conseguentemente a ciò dovrà avere successivamente prestato servizio per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi.

Art. 4.3 Esclusioni

- <u>Le coperture non saranno operative nei sotto</u> elencati casi:
- a) dolo dell'Assicurato;
- b) <u>l'Assicurato, al momento del sinistro, è lavoratore</u> autonomo.
- c) l'Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
- d) all'atto dell'adesione, o nel periodo di decorrenza della polizza l'Assicurato é a conoscenza di una prossima disoccupazione o é al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
- e) <u>la disoccupazione sia conseguenza di</u> <u>licenziamento per giusta causa e giustificato</u> motivo soggettivo;
- f) <u>Licenziamento per superamento del periodo di</u> <u>comporto;</u>
- g) <u>risoluzione del rapporto di lavoro per volontà</u> <u>dell'Assicurato;</u>
- h) <u>risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di</u> <u>transazione con il datore di lavoro anche all'esito</u> <u>dell'esperimento di una procedura conciliativa;</u>
- i) la perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base al contratto di lavoro a tempo determinato o il rapporto di lavoro dell'Assicurato aveva carattere stagionale o, comunque, se è la conseguenza di scadenza di un contratto a termine;
- j) <u>l'Assicurato non si é iscritto agli elenchi anagrafici</u> presso il Centro per l'impiego competente con lo status di disoccupato in Italia, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità (casi per cui l'assicurazione è operante);
- k) <u>l'Assicurato percepisca il trattamento di Cassa</u> <u>Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e</u> <u>straordinaria in deroga;</u>
- l) <u>la Società ha pagato per lo stesso periodo</u> <u>indennizzi previsti per il caso di inabilità</u> temporanea totale;
- m) <u>la Disoccupazione è conseguenza di uno degli</u> eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle

- <u>prestazioni in caso di Inabilità Temporanea</u> Totale;
- n) <u>l'Assicurato rientra nei casi di disoccupazione</u> parziale;
- o) <u>l'Assicurato è un Dirigente.</u>
- p) <u>L'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova.</u>
- q) <u>L'Assicurato svolgeva la propria attività lavorativa</u> come lavoratore socio di cooperative;
- r) L'Assicurato svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana
- La disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
- t) Il licenziamento intervenuto in ambito di rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis c.c.in materia di impresa familiare;
- u) <u>calamità naturali costituite da terremoto,</u> <u>maremoto, eruzione vulcanica e fenomeni</u> <u>connessi.</u>

Art. 4.4 Denunce successive - sospensione delle prestazioni

Quando un sinistro per disoccupazione sia stato chiuso per qualunque ragione, salvo all'esaurimento del massimale globale, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l'Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente per un periodo pari alla "Ripresa di occupazione" di 180 giorni consecutivi.

Gli obblighi assunti dalla Società InChiaro Assicurazioni S.p.A. con la presente garanzia relativamente al rischio per disoccupazione sono definitivamente esauriti qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di 24 indennizzi mensili.

Art. 4.5 Denuncia del sinistro ed oneri relativi L'Assicurato, entro 60 giorni dal verificarsi della disoccupazione, deve:

- a) **comunicare** a Società la propria disoccupazione inviando copia del documento comprovante la **cessazione del rapporto di lavoro**;
- b) inviare copia di un documento di identità in corso di validità;
- c) inviare lettera di assunzione;
- d) inviare lettera di licenziamento;
- e) inviare domanda dell'Assicurato che contenga la denuncia dell'evento e le indicazioni che permettano di identificare la propria posizione assicurata;
- f) inviare scheda anagrafica professionale o documento equipollente;
- g) delegare Società (ex art. 1723, 2 c., c.c.), ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy ad acquisire qualsiasi tipo di informazione o documentazione

presso il datore di lavoro, sciogliendo quest'ultimo da ogni riserbo;

h) consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della stessa.

Tale comunicazione deve essere indirizzata a : HDI Assicurazioni S.p.A.

Uff. Assunzione e Gestione Portafoglio vita tramite:

• raccomandata A/R a Società, al seguente indirizzo:

Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA;

- posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistriramivita@pec.hdia.it
- fax al n° 0642103900-3836.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Resta inteso che Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Infine, Società si riserva di richiedere l'originale del modulo di adesione quando l'Assicurato intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso di Società o quando Società contesti l'autenticità del modulo di adesione.

E' facoltà dell'Assicurato effettuare la comunicazione utilizzando il modulo di cui all'Allegato C delle presenti condizioni di assicurazione allegando tutta la documentazione sopra indicata.



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A.VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 202/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146.00 j.y., - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. MI -1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro assicurazioni@pec inchiaro it - www.inchiaro it - Capitale sociale € 5 000 000, 00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09 2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO A

TABELLA INAIL

Descrizione		Percentuali		
	destro	-	sinistro	
Sordità completa di un orecchio		15		
Sordità completa bilaterale		60		
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35		
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi		40		
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella)				
Stenosi nasale assoluta unilaterale		8		
Stenosi nasale assoluta bilaterale		18		
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:				
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11		
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30		
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite		25		
Perdita della milza senza alterazione della crasi ematica		15		
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità				
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5		
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30	
Perdita del braccio:				
a) per disarticolazione scapolo omerale	85		75	
b) per amputazione al terzo superiore	80		70	
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65	
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60	
Perdita di tutte le dita della mano	65		55	
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35		30	
Perdita totale del pollice	28		23	
Perdita totale dell'indice	15		13	
Perdita totale del medio		12		

Perdita totale dell'anulare		8	
Perdita totale del mignolo		12	
Perdita della falange ungueale del pollice	15		12
Perdita della falange ungueale dell'indice	7		6
Perdita della falange ungueale del medio		5	
Perdita della falange ungueale dell'anulare		3	
Perdita della falange ungueale del mignolo		5	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11		9
Perdita delle ultime due falangi del medio		8	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8	
Anchilosi totale articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25		20
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55		50
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35		30
Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,		
quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione	55	
di un apparecchio articolato		
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso – metatarso	30	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16	
Perdita totale del solo alluce	7	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna		
indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il	3	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35	
Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto	20	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri	11	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio Anchilosi tibio - tarsica ad angolo retto Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e	20	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus Perduto	Visus Residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

- 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
- 4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
- 5. In caso di afachia monolaterale:

- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
- con visus corretto di 7/10	18%
- con visus corretto di 6/10	21%
- con visus corretto di 5/10	24%
- con visus corretto di 4/10	28%
- con visus corretto di 3/10	32%
- con visus corretto inferiore a 3/10	35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

MODULO DI DENUNCIA DELLA GARANZIA A

N° Polizza:	Filiale N° Indirizzo:
Spett.le	
HDI Assicurazioni S.p.A. Uff. Assunzione e Gestione Portafoglio Vita Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA	Data
ASSICI	JRATO
Cognome e Nome	
di nascita/	
Cod.Fisc	
Cap ProvIndirizzo	
DECESSO (documenti da presentare dall' aven certificato di morte dell'Assicurato;	te causa):
trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso	ta dal medico dell'Assicurato, ove tale relazione si contrario, il Beneficiario può sottoscrivere richiesta zione, in virtù della delega conferita alla Società
dichiarazioni rese dall'Assicurato circa il suo contratto, ove tale documentazione si trovi nell	a verificare l'esattezza e la completezza delle reale stato di salute prima della conclusione del a disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il età di acquisire direttamente tale documentazione ssicurato;
	di un testamento - l'ultimo noto e non impugnato - blicazione, nonché l'indicazione di tutti gli eredi a copia conforme all'originale;
	rto residuo del finanziamento alla data dell'evento denuncie successive ad operazioni di estinzione da parte di altro Istituto di Credito);
relativa allo stesso, ove tale documentazione	si di reato, eventuale documentazione giudiziaria si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso hiesta alla Società di acquisire direttamente tale alla Società dall'Assicurato.
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata ag di somme spettanti ai minori Beneficiari.	gli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione
Resta inteso che Società potrà richiedere documer soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di p	ntazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, articolari esigenze istruttorie.
	l'Avente Causa dell'Assicurato

MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE B e C

N° Polizza: Filiale N° Indirizzo:
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA Data
ASSICURATO
Cognome e Nomedata di nascita/
Prov Prov
GARANZIE
(barrare la garanzia per la quale è richiesto l'indennizzo e correlare la presente richiesta dai documenti specifici)
☐ Invalidità Totale Permanente
 -indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento; copia di un documento d' identità in corso di validità; verbale dell'autorità eventualmente intervenuta sul luogo dell'incidente; certificato della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art 20 della legge 3 agosto 2009 n 102). Il certificato della commissione medica non deve presentare termini di rivedibilità. documentazione sanitaria, con la finalità di consentire la verifica della presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo (ad esempio, cartelle cliniche, verbale di pronto soccorso); dichiarazione del Contraente attestante l'importo residuo del finanziamento (dichiarazione non richiesta per denunce successive ad operazioni di estinzione anticipata, accollo o surroga nel finanziamento da parte di altro Istituto di Credito).
□ Disoccupazione
 copia di un documento d' identità in corso di validità copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; lettera di assunzione; lettera di licenziamento; scheda anagrafica professionale o documento equipollente; delega a Società (ex art. 1723, 2 c., c.c.), ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy ad acquisire qualsiasi tipo di informazione o documentazione presso il datore di lavoro, sciogliendo quest'ultimo da ogni riserbo. Inoltre, l'Assicurato deve consentire un'indagine e/o accertamenti da parte di persone di fiducia della Società, i cui costi saranno a totale carico della stessa.
Resta inteso che la Società potrà richiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata sopra, soltanto in ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
L'Assicurato o l'Avente Causa

RICHIESTA DI CONTINUAZIONE DEL CONTRATTO

(in caso di estinzione anticipata, surroga passiva o accollo del finanziamento)

POLIZZA COLLETTIVA N		
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A. Uff. Assunzione e Gestione Portafoglio Vita		
Via Abruzzi n. 10 - 00187 ROMA		
Il sottoscritto Assicurato		
Cognome e Nomesesso data di nascita		
/Comune di nascita		
FiscComune di residenza		
Cap Prov. : Indirizzo		
Recapito telefonico Email		
in qualità di aderente alla sopra indicata polizza ed a seguito dell'operazione di		
□ estinzione anticipata totale □ estinzione anticipata parziale		
□ surroga □ accollo		
del finanziamento n° avvenuta il		
CHIEDE		
la prosecuzione delle garanzie assicurative, come previsto dall'art. 1.9 delle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo ricevuto in sede di sottoscrizione del modulo di adesione . L'Assicurato ha la facoltà di modificare i beneficiari indicati nel modulo di adesione per la garanzia A e di conferire mandato all'incasso in favore di nuovi soggetti per le garanzie B e C compilando il box sottostante.		
Variazione dei beneficiari e del mandato all'incasso		
GARANZIA A : nuovi beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche)		
GANALIA A. Haovi beneficiali (persone ristene qui grandiene)		
1)		
3)		
2)		
GARANZIE B e C: mandato all'incasso a favore di (persone fisiche e/o giuridiche)		
1)		
2)		
Allega:		
 copia di un documento di identità in corso di validità; documentazione ufficiale attestante l'avvenuta operazione di cui sopra; copia del piano di ammortamento del finanziamento originario e completo. Luogo e data Firma dell'Assicurato		

PAGINA BIANCA





PRESTITO PLUS

(LAVORATORE DIPENDENTE)

GLOSSARIO VITA

Data ultimo aggiornamento del documento 24.06.2016

Assicurato: il soggetto che ha sottoscritto la modulo di adesione e nel cui interesse è stipulata l'Assicurazione

Beneficiario: soggetto al quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva per conto degli Assicurati.

Debito Residuo: Il debito residuo è composto dal capitale residuo al momento dell'evento e, secondo quanto stabilito nel contratto di finanziamento, dagli interessi e spese maturati alla data del sinistro. Ai sensi della presente polizza, il debito residuo è esclusivamente in linea capitale e non comprende eventuali rate scadute prima del sinistro e non ancora rimborsate dall'Assicurato al Contraente, né gli interessi di mora e/o le spese accessorie relative alle stesse rate. L'importo del debito residuo sarà quello comunicato dal Contraente alla Società risultante dal piano di ammortamento.

Decorrenza: momento dal quale il contratto di assicurazione diviene valido ed efficace. nel presente contratto le garanzie sono valide a partire dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di adesione

Ivass: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

Modulo di adesione: il documento dal quale derivano tutte le garanzie assicurative che il cliente sottoscrive all'atto della stipula del Contratto.

Preammortamento tecnico: periodo iniziale che si conta dalla data della stipula al giorno in cui scatta il rimborso della prima rata nella quale tutti i ratei corrisposti sono costituiti interamente dalla quota interessi.

Premio: importo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, che il Contraente è tenuto a versare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

Prestazione: somma – pagabile in un'unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi

dell'evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.

Riserva matematica: l'importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri assunti verso gli Assicurati.

Società: HDI assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e individuata per accordo tra le tre Società (InChiaro Assicurazioni S.p.A., CBA Vita S.p.A. e HDI assicurazioni S.p.A.) a gestire il pacchetto assicurativo offerto in virtù della polizza collettiva stipulata con il Contraente.

PAGINA BIANCA



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 − 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativa In. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbayita.com - www.cbayita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.x. - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A.n. Mil - 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 25.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.







QUESTIONARIO SANITARIO

Il/la Sottoscritto/a			
Il/la Sottoscritto/a(Cognome e nome)			
Codice Fiscalenato/a	prov.		
il/ Residente a	prov C.A	.P	
Via	n		
1. Negli ultimi 5 anni è mai stato ricoverato in case di esclusione di interventi di appendicectomia, adeno-tonsil degli arti, varici, chirurgia estetica, parto)? SE SI, INDICARE QUALI:		SI	NO
2. Negli ultimi 5 anni ha subito cure o ac certa menti, sia emersa una malattia cardiovascolare, disturbi cir fegato quale epatopatia acuta o cronica e/o malattia po urogenitale, respiratorio, osteo-articolare, digerente, del malattie della tiroide e/o del sistema nervoso o della correlate? SE SI, INDICARE QUALI:	colatori, Ipertensione, ictus e/o malattia del Imonare, tumorale, del sangue, dell'apparato sistema endocrino- metabolico quali diabete,	SI	NO
3. Ha effettuato negli ultimi l2 mesi esami di laboratorio norma? Se si, indicare quali:	da cui siano emersi valori fuori dalla	SI	NO
4. Assume regolarmente medicinali o ne ha assunti negli SE SI, INDICARE QUALI:	ultimi dodici mesi?	SI	NO
5 Ha fatto uso regolare e continuativo, o ne fa attualmen	te, di sostanze stupefacenti e/o di alcoolici?	SI	NO
6. Gode di pensione per malattia od invalidità o ne ha fa SE SI, INDICARE QUALE:	to richiesta?	SI	NO
7. Le è mai stata declinata, rinviata o accettata a condizio sulla vita, di invalidità o di malattie gravi?	oni aggravate una proposta di assicurazione	SI	NO
8. E' attualmente titola re di una polizza di assicurazione in corso di perfezionamento?	(vita, invalidità o malattia) o ha proposte	SI	NO
9. Costituzione: ALTEZZA: CM	PESO: KG		
10. Pressione arteriosa: PRESSIONE ARTERIOS	SA: MIN MAX		

Dichiarazioni sull'attività Professionale / Sportiva

La sua attività professionale e/o sportiva la espone a particolari pericoli? (es. contatto con sostanze chimiche, esplosive, radioattive, venefiche e/o tossiche oppure contatto con condutture di alta tensione e/o accesso ad impalcature, a miniere, gallerie, a torri e/o a piatta forme di trivellazione, missioni umanitarie, attività subacquea, speleologia, competizioni con veicoli a motore o natanti, uso di deltaplano, parapendio e/o ultraleggeri, paracadutismo, alpinismo, bob,sport di combattimento [boxe, savate, lotta] e sport estremi in genere).

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli sul tipo di attivi	à professionale e/o sportiva svolta:
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti re richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il del questionario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle di espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di esse certificare l'effettivo stato di salute.	diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione chiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non
Data e luogo	Firma



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 ½, - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. Mi - 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro.assicurazioni@pec.inchiaro.it - www.inchiaro.it - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.







PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2017	POLIZZA COLLETTIVA N		
		Spazio riservato alla Banca	
IL SOTTOSCRITTO		nato i	
a	e	residente	
	•		
Codice Fiscale	•	_	
rilascio	prov data	professione	
in qualità di richiedente/titolare del finanziamento n	importo richiesto/residuo	presso Banca	
PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente), ha stip	ulato una polizza di assicurazione a premio unic	o a cui possono aderire facoltativamente	
i clienti persone fisiche che stipulano o hanno stipulato un contratto di	finanziamento e che svolgono, al momento del	la sottoscrizione del presente modulo d	
adesione, l'attività di dipendente privato così come definiti nelle condiz	ioni di assicurazione.		
La polizza offre le seguenti garanzie che costituiscono un unico pacchet	tto :		
A <u>TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE</u> : In caso di decesso dell'Assicu pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'		esponsione al Beneficiario di una somma	
B ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANT malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidi corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in I	tà totale e permanente riconosciuta di grado p	oari o superiore al 60% della totale, la	
ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE: In caso di disoccupazione, la relative al finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e di disoccupazione.			
La garanzia Temporanea per il caso di morte è prestata da HDI Assicura	azioni S.p.A. in coassicurazione con CBA VITA S.	p.A. Le garanzie B e C sono prestate de	
InChiaro Assicurazioni S.p.A.			
CARATTE	ERISTICHE CONTRATTUALI		
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € (coincidente con l'importo erogato/residuo del finanziamento, comprensivo o Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.	dell'eventuale premio finanziato) o, è dovuto dal Contraente tramite bonifico. Il pr	emio può essere finanziato ed in tal	
PREMIO UNICO FINANZIATO DI NO IMPORTO_TO	OTALE * €di cui:		
garanzia A €, garanzia B €	e garanzia C €		
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO €	_ di cui:		
COSTI DI INTERMEDIAZIONE €COSTI	PER RIMBORSO PREMIO € 15,00		
DECORRENZASCADENZA _	DURAT	TA (in mesi)	
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicur favore dell'Assicurato.	rato. Il pagamento degli indennizzi, relativi alle	garanzie B e C viene effettuato a	
* Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.			

DICHIARA:

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di avere preso visione dei seguenti documenti e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. PPGBSPI_052017:
 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 74 anni compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;
- di non essere legato al datore di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario s a n i t a r i o lo stesso soggetto deve verificare

- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione.
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.		
Luogo e data	Firma	
•	ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy e anche specificamente per l'ipotesi di anitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o malattia presso qualsiasi giudiziaria presso le Autorità competenti.	
Luogo e data	Firma	
Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato ; Art. 1.5 Modalità di perfezionamento, dural Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi; Art. 1.10 Richiesta per I dell'Assicurato; Art. 1.13 Cambio di attività o professione Art. 2.3 Rischio di mort Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malat	amente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al Fascicolo Informativo: ta e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di finanziamento Art. 1.12 Recesso e ; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; ttia e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza; 4.1 ; Art. 4.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 4.5 Denuncia del sinistro ed oneri	



Luogo e data

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Firma,



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbayita.com - www.cbayita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 j.x. - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A.n. MI -1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 s - inchiaro assicurazioni@pec.inchiaro it - www.inchiaro it - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.







PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2017			POLIZZA COLLETTIVA N		
				Spazio riservato alla Banca	
IL SOTTOSCRITTO				nato il	
a			е	residente a	
		•		Indirizzo	
				n° sesso età	
				n° luogo di	
rilascio		prov	data	professione	
in qualità di richiedente/titolare			porto richiesto/residuo	presso Banca	
PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito	(Contraente), ha s	tipulato una polizza di a	ssicurazione a premio unico	a cui possono aderire facoltativamente	
i clienti persone fisiche che stipulano	o hanno stipulato un contratto	di finanziamento e che	svolgono, al momento della	sottoscrizione del presente modulo di	
adesione, l'attività di dipendente priv	ato così come definiti nelle con	dizioni di assicurazione.			
La polizza offre le seguenti garanzie	che costituiscono un unico pacch	hetto :			
pari all'ammontare del debito residuo B <i>ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ</i>	o in linea capitale al momento de <i>TOTALE E PERMANENTE DERIVA</i> uale, dal quale derivi una invali	ell'evento relativo al fina INTE DA INFORTUNIO E idità totale e permanen	nziamento contratto; <i>MALATTIA</i> : Ove l'Assicurato nte riconosciuta di grado pa	ponsione al Beneficiario di una somma subisca un infortunio o manifesti una ri o superiore al 60% della totale, la	
		•			
				so frazionamento pari alle singole rate sto di lavoro, limitatamente al periodo	
La garanzia Temporanea per il caso i	di morte è prestata da HDI Assic	rurazioni S.p.A. in coassi	curazione con CBA VITA S.p.	A. Le garanzie B e C sono prestate da	
InChiaro Assicurazioni S.p.A.		-		•	
	CARAT	TTERISTICHE CONTRATTU	UALI		
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE (coincidente con l'importo erogato/res		/o dell'eventuale premio fi	nanziato)		
Il premio complessivo, il cui onere e caso lo stesso sarà aggiunto all'imp PREMIO UNICO FINANZIATO	orto del finanziamento.	ato, è dovuto dal Contra _ TOTALE * €	•	nio può essere finanziato ed in tal	
garanzia A €	, garanzia B €	e garanzia C €			
COSTI A CARICO DELL'ASSICURAND	00€	di cui:			
COSTI DI INTERMEDIAZIONE €	COS	TI PER RIMBORSO PREM	IIO € 15,00		
DECORRENZA	SCADENZA	·	DURATA	(in mesi)	
Beneficiari per la garanzia A: eredi	legittimi o testamentari dell'Assi	curato. Il pagamento de	gli indennizzi, relativi alle ga	aranzie B e C viene effettuato a	
favore dell'Assicurato.					
* Il premio è indipendente dall'età e	e dal sesso				

DICHIARA:

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di avere preso visione dei seguenti documenti e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. PPGBSPI_052017:
 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 74 anni compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;
- di non essere legato al datore di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis cc

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettore il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionezio sa ni tari o, lo stesso soggetto deve verificare

- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

Luogo e data	Firma	
decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo	23, 2 c, c.c.) Società, ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy e anche specific di documentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o m lale documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.	
Luogo e data	Firma	

dell'Assicurato; Art. 1.13 Cambio di attività o professione Art. 2.3 Rischio di morte; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza; 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 4.5 Denuncia del sinistro ed oneri



Luogo e data

relativi

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Firma



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. MI -1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro.assicurazioni@pec inchiaro it - www.inchiaro.it - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S n.A.







PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento dei documento 22.05.2017	POLIZZA COLLETTIVA N	
	9	Spazio riservato alla Banca
IL SOTTOSCRITTO		nato i
	e	
	·	
Codice Fiscale		
rilascio	prov data	profession
in qualità di richiedente/titolare del finanziamento n	importo richiesto/residuo	presso Banca
filiale cod		
PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente), ha stipulat	o una polizza di assicurazione a premio unico a cui	possono aderire facoltativamente
i clienti persone fisiche che stipulano o hanno stipulato un contratto di fina	nziamento e che svolgono, al momento della sotto	oscrizione del presente modulo d
adesione, l'attività di dipendente privato così come definiti nelle condizioni	di assicurazione.	
La polizza offre le seguenti garanzie che costituiscono un unico pacchetto :		
A <u>TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE</u> : In caso di decesso dell'Assicurato pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al momento dell'ever		one al Beneficiario di una somma
B <u>ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DERIVANTE D</u> malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi una invalidità to corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito residuo in linea	otale e permanente riconosciuta di grado pari o s	uperiore al 60% della totale, la
ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE: In caso di disoccupazione, la correlative al finanziamento contratto dall'Assicurato verso il Contraente e non di disoccupazione.		
La garanzia Temporanea per il caso di morte è prestata da HDI Assicurazion InChiaro Assicurazioni S.p.A.	ni S.p.A. in coassicurazione con CBA VITA S.p.A. Le	garanzie B e C sono prestate de
CARATTERIST	TICHE CONTRATTUALI	
CADITALE ASSISTIBATO INITIALE		
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € (coincidente con l'importo erogato/residuo del finanziamento, comprensivo dell'e	 eventuale premio finanziato)	
Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico dell'Assicurato, è c caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento.	dovuto dal Contraente tramite bonifico. Il premio pu	uò essere finanziato ed in tal
PREMIO UNICO FINANZIATO SI NO IMPORTO_TOTA	LE * €di cui:	
garanzia A €e g.	aranzia C €	
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO € di d	cui:	
COSTI DI INTERMEDIAZIONE €COSTI PER	RIMBORSO PREMIO € 15,00	
DECORRENZASCADENZA	DURATA (in m	esi)
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.		
favore dell'Assicurato.		
* Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.		

DICHIARA:

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di avere preso visione dei seguenti documenti e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. PPGBSPI_052017:
 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 74 anni compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate:
- di non essere legato al datore di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis cc:

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del

- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario sanitario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.		
Luogo e data	Firma	
decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di de	c, c.c.) Società, ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy e anche specificamente per l'ipotesi d cumentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o malattia presso qualsias documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.	
Luogo e data	Firma	
Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato ; Art. 1.5 Modalità di per	i approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al Fascicolo Informativo ezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 1 10 Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di finanziamento Art. 1 12 Recessi	

dell'Assicurato; Art. 1.13 Cambio di attività o professione Art. 2.3 Rischio di morte; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni; Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza; 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 4.5 Denuncia del sinistro ed oneri



Luogo e data

relativi

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Firma



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. MI -1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro.assicurazioni@pec inchiaro it - www.inchiaro.it - Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S n.A.







PRESTITO PLUS (LAVORATORE DIPENDENTE)

MODULO DI ADESIONE

Data ultimo aggiornamento del documento 22.05.2017		POLIZZA COLLETTIVA N		
			Spazio riservato alla Banca	
IL SOTTOSCRITTO			nato	
a		е е	residente	
	p	rov CAP	Indirizz	
Codice Fiscale		•	_	
rilascio	prov	data	profession	
in qualità di richiedente/titolare del finanziamento n		nporto richiesto/residuo	presso Banc	
PRESO ATTO CHE l'Istituto di credito (Contraente),		accicurazione a promio unico	a cui noccana adarira facaltativament	
i clienti persone fisiche che stipulano o hanno stipulato un				
adesione, l'attività di dipendente privato così come definiti		•	a sottoscrizione dei presente modulo c	
La polizza offre le seguenti garanzie che costituiscono un u				
za ponzza ome je segacini garanzie ene costituiscono un a	meo pacemetto .			
A TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE: In caso di decess pari all'ammontare del debito residuo in linea capitale al mo			sponsione al Beneficiario di una somm	
B ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENT malattia durante il periodo contrattuale, dal quale derivi corresponsione di una somma pari all'ammontare del debito	una invalidità totale e permano	ente riconosciuta di grado pa	ari o superiore al 60% della totale, l	
ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE. In caso di disoccurelative al finanziamento contratto dall'Assicurato verso il C di disoccupazione.				
La garanzia Temporanea per il caso di morte è prestata da	HDI Assicurazioni S.p.A. in coas	sicurazione con CBA VITA S.p	A. Le garanzie B e C sono prestate d	
InChiaro Assicurazioni S.p.A.				
	CARATTERISTICHE CONTRAT	TUALI		
CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € (coincidente con l'importo erogato/residuo del finanziamento, o	comprensivo dell'eventuale premio	finanziato)		
Il premio complessivo, il cui onere economico è a carico de caso lo stesso sarà aggiunto all'importo del finanziamento		raente tramite bonifico. Il pre	mio può essere finanziato ed in tal	
PREMIO UNICO FINANZIATO SI NO	IMPORTO_TOTALE * €	di cui:		
garanzia A €, garanzia B €	e garanzia C €			
COSTI A CARICO DELL'ASSICURANDO €	di cui:			
COSTI DI INTERMEDIAZIONE €	COSTI PER RIMBORSO PRE	MIO € 15,00		
DECORRENZAS	CADENZA	DURATA	\(\text{(in mesi)}	
Beneficiari per la garanzia A: eredi legittimi o testamentari				
favore dell'Assicurato.		_		
* Il premio è indipendente dall'età e dal sesso.				

DICHIARA:

- di prestare sin d'ora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1919 C. C., il proprio consenso alla conclusione del presente contratto;
- di prendere atto che i beneficiari della prestazione relativa alla garanzia A sono i propri eredi legittimi o testamentari e che gli indennizzi per le altre garanzie saranno liquidati a lui stesso;
- di autorizzare all'uopo il predetto Istituto a richiedere alla Società in suo nome e per suo conto il contratto di assicurazione suddetto;
- di avere preso visione dei seguenti documenti e di accettarli come parte integrante del contratto- contenuti nel fascicolo informativo Mod. PPGBSPI_052017:
 nota informativa vita, nota Informativa danni comprensiva del glossario, condizioni di assicurazione, glossario vita e presente modulo di adesione;
- che tutte le dichiarazioni contenute nel presente atto, necessarie alla valutazione del rischio da parte delle Compagnie, sono veritiere, precise e complete;
- di accettare i requisiti e le modalità di adesione di cui all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di avere un'età non superiore ai 74 anni compiuti;
- di essere a conoscenza che in caso di mancata concessione del finanziamento richiesto o di mancato assenso da parte delle Società all'adesione le coperture richieste non saranno attivate;
- di non essere legato al datore di lavoro da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado, di affinità entro il secondo grado, come intesi all'art. 230 bis cc:

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del

- di accettare di sottoporsi a visita medica nei casi previsti all'art. 1.7 delle condizioni di assicurazione;
- di aver ricevuto il questionario sanitario contestualmente al presente modulo di adesione e di averlo debitamente compilato e sottoscritto.

contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione del questionario sanitario lo stesso soggetto deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate su di esso. Anche nei casi non espressamente previsti dal contratto, l'Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica, a proprie spese, per certificare l'effettivo stato di salute.		
Luogo e data	Firma	
decesso dello stesso, ad acquisire qualsiasi tipo di o	2 c, c.c.) Società, ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy e anche specificamente per l'ipotesi di locumentazione sanitaria o relazione sulle cause del decesso, infortunio o malattia presso qualsiasi documentazione giudiziaria presso le Autorità competenti.	
Luogo e data	Firma	
Art. 1.3 – Dichiarazioni dell'assicurato ; Art. 1.5 Modalità di pe Beneficiario della prestazione e pagamento degli indennizzi; A	di approvare espressamente le seguenti norme contenute nelle condizioni di assicurazione di cui al Fascicolo Informativo: urfezionamento, durata e decorrenza delle garanzie; Art. 1.6 Risoluzione delle garanzie; Art. 1.7 Limiti assuntivi; Art. 1.8 t. 1.10 Richiesta per la continuazione del contratto in caso di variazione nel rapporto di finanziamento Art. 1.12 Recesso t. 2.3 Rischio di morte; Art. 2.4 Pagamento delle prestazioni; Art. 2.5 Riscatto; Art. 3.1 Indennizzo; Art. 3.2 Esclusioni;	

Art. 3.3 Rischio di guerra all'estero; Art. 3.4 Denuncia dell'infortunio e della malattia e relativi obblighi; Art. 3.6 Invalidità derivante da malattia durante il periodo di carenza; 4.1 Indennizzo; Art. 4.2 Disoccupazione durante il periodo di carenza; Art. 4.3 Esclusioni; Art. 4.4 Denunce successive- Sospensione delle prestazioni, Art. 4.5 Denuncia del sinistro ed oneri





relativi

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Società con unico azionista - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com - www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. MI -1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.



INCHIARO Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I) Telefono +39 06 420 358 - Fax +39 06 420 358 58 - inchiaro.assicurazioni@pec inchiaro it - www.inchiaro it - Capitale sociale € 5 000 000 00 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle imprese di Roma n. 09407131003 - REA di Roma n. 1160354 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2548 del 20.09.2007 (G.U. n. 230 del 3.10.2007) ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00160 - Società appartenente ad unico socio e facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetto all'attività di direzione e coordinamento della HDI Assicurazioni S n.A.